

ASSOCIAZIONE ISONTINA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI A.I.P.A.ONLUS - GORIZIA

Sede legale Gorizia, via Boccaccio n. 6 C.F.: 91003040317
Verbale assemblea ordinaria e straordinaria

L'anno 2005 il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 20,30, in Gorizia, via Baiamonti n. 22, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria e straordinaria in seconda convocazione dell' ASSOCIAZIONE ISONTINA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI A.I.P.A. ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- OMISSIS -

PARTE STRAORDINARIA

Atto esecutivo da immobile di Bolso Anzani, con l'art. 2751 Tabella Alleanza al DPR 26.10.1972

1. Esame, discussione e approvazione delle modifiche da apportare allo statuto sociale per l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 148 del DPR 22/12/1986 n. 917, dall'art. 3 della Legge 266/1991;
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti n. 18 soci dell'Associazione e n. 7 per delega.

A sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra FABIA LUPIERI, Presidente del Consiglio Direttivo.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno della parte straordinaria.

La presidente ricorda che l'Associazione è un ente senza fini di lucro, con lo scopo di provvedere alla protezione degli animali nel territorio della Provincia di Gorizia. L'Associazione è stata costituita il 26 marzo 1986, con atto e statuto redatto dal Notaio Renato Tavella in Gorizia, e svolge attività di utilità sociale. La presidente fa presente che la normativa è stata modificata nel tempo, e pertanto è stata convocata la presente assemblea per la parte straordinaria in quanto lo statuto, che comunque già rispettava la normativa in materia di enti associativi non commerciali, deve essere sottoposto a revisione, perché devono necessariamente essere indicati in modo esplicito alcuni elementi normativi imposti dalla legge. La presidente pertanto ha provveduto a integrare lo statuto con gli elementi espressamente previsti dalla legge, illustra le modifiche apportate e presenta l'allegata bozza, che si riporta per intero, all'assemblea dei soci per la discussione e l'eventuale approvazione. Inoltre la presidente propone che a seguito del contratto di comodato d'uso stipulato in data 21 maggio 2003 tra il Comune di Gorizia e l'Associazione per l'immobile di via Degli Scogli n. 38 e dell'annesso giardino, e registrato a Gorizia il 5 giugno 2003 al n. 890 serie 3 atti privati, venga trasferita la sede dell'Associazione in Gorizia, via degli Scogli n. 40.

Quindi la Presidente legge integralmente la proposta di nuovo statuto che si riporta di seguito:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ISONTINA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI A.I.P.A. ONLUS

ART. 1) COSTITUZIONE. E' costituita l'associazione civile, senza scopo di lucro, apolitica, aconfessionale denominata "Associazione Isontina per la Protezione degli Animali".

ART. 2) SEDE. L'Associazione ha sede nella Provincia di Gorizia, nel luogo che verrà indicato dal Consiglio Direttivo. Ai fini amministrativi si dichiara che l'indirizzo attuale della sede dell'Associazione è in Gorizia, Via degli Scogli n. 40.

ART. 3) SCOPI: L'A.I.P.A.- Associazione Isontina per la Protezione degli Animali- ha i seguenti scopi:

- 1) Provvedere alla protezione degli animali nel territorio della Provincia;
- 2) Promuovere tutte quelle attività che possono portare alla conoscenza e al rispetto degli animali ed al loro idoneo allevamento;
- 3) Vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa della natura in genere, collaborando con Enti ed associazioni che si occupano degli stessi problemi;
- 4) Sviluppare nelle persone una coscienza zoofila attraverso la propaganda scolastica, i mezzi di comunicazione di massa e attività didattiche e culturali;
- 5) Promuovere il perfezionamento della legislazione attinente alla materia di propria competenza;
- 6) Istituire e gestire locali di assistenza e di ricovero per animali.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione si avvale dell'attività volontaria e gratuita dei soci.

ART. 4) SOCI. Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche che non perseguano attività contrastanti con gli scopi dell'Associazione. In particolare non possono essere soci gli uccellatori, i cacciatori e i pescatori sportivi. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Onorari
- b) Benemeriti
- c) Sostenitori
- d) Giovanili

La qualifica di soci onorari è conferita dal consiglio direttivo per speciali meriti zoofili o per altri meriti eccezionali. L'ammissione degli altri soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione motivata del C.D. Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali
- b) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualunque momento.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal C.D.; la indegnità verrà sancita dal C.D. ai sensi del successivo art. 9.

ART. 5) ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea dei soci dell'Associazione discute ed approva la relazione morale e finanziaria; delibera sui problemi che investono la vita e lo sviluppo dell'A.I.P.A.; provvede all'elezione delle cariche dell'Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Per le modifiche dello statuto è necessaria la maggioranza di quattro quinti dei presenti. Le decisioni entrano in vigore al momento stesso dell'approvazione ed obbligano indistintamente tutti i soci. L'Assemblea è presieduta da un presidente, coadiuvato da due scrutatori, tutti nominati dall'Assemblea. Il Presidente dell'Associazione non può presiedere l'assemblea dei soci. Le votazioni relative alle elezioni delle cariche sociali - Presidente, consiglio direttivo (C.D.) Revisori dei conti R.C. - dovranno essere fatte a scrutinio segreto. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che hanno i requisiti per essere elettori. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria una volta all'anno, in data deliberata di volta in volta dal C.D. ed in via straordinaria quando il C.D. lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata con almeno otto giorni di preavviso con lettera semplice agli iscritti, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di riunione e dell'ordine del giorno. Tutti i soci hanno diritto di voto, eccettuati i soci minorenni. Il diritto di voto è subordinato al versamento della quota associativa. E' ammessa una sola delega. Le persone giuridiche che siano soci sono rappresentate dal loro legale rappresentante o da un suo delegato. L'Assemblea dei soci è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci, aventi diritto al voto, in seconda convocazione che deve essere fissata nello stesso luogo e data almeno un'ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 6) PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE. Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni. Egli rappresenta l'Associazione, ne firma gli atti, e può adottare, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del C.D., da sottoporre a ratifica nella prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri sono assunti dal componente del C.D. che nelle elezioni abbia ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO. Il C.D. è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. In caso di rinuncia, dimissioni o decesso di un membro, subentra il primo dei non eletti secondo la graduatoria dei voti riportati. Il C.D. delibera su tutte le questioni riguardanti le scelte organizzative e di indirizzo dell'Associazione; approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, da presentarsi entrambi all'Assemblea dei soci. Delibera inoltre su:


- 1) l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura;
- 2) la nomina dei soci onorari
- 3) le quote associative
- 4) le date di convocazione dell'Assemblea dei soci.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione. Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si dovesse verificare una impossibilità di funzionamento del del C.D. a richiesta della maggioranza dei membri vengono indette elezioni anticipate da tenere al più presto e comunque entro sei mesi. In detto periodo possono essere compiuti soltanto atti di ordinaria amministrazione, in attesa dell'insediamento del nuovo C.D.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio e al Presidente, per la funzione ricoperta. Essi hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all'Associazione.

ART. 8) REVISORI DEI CONTI. Il collegio dei R.C. è composto da due membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica quattro anni. Nel caso di sostituzione dei R.C. si procede come per i membri del C.D. I R.C.

controllano tutti gli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano i bilanci



preventivi e consuntivi, redigendo per questi apposite relazioni da presentarsi all'Assemblea dei soci, ed effettuano verifiche di cassa. Possono esercitare il loro mandato anche individualmente ed hanno diritto di partecipare con voto consultivo alle riunioni del C.D.

ART. 9) RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI IL C.D. E DEI SOCI. In caso di responsabilità accertate per comportamenti non consoni alle finalità dell'Associazione da parte dei componenti il C.D. o di soci, il C.D. con esclusione dell'eventuale consigliere sotto accusa, si costituirà in apposita riunione quale collegio giudicante e si pronuncerà per i provvedimenti del caso. Le sanzioni possono essere:

- 1) Radiazione dall'Associazione per i soci
- 2) Radiazione dall'Associazione o dimissioni d'ufficio per i componenti il C.D.

Dette sanzioni non escludono la possibilità di adire le vie legali.

ART. 10) GESTIONE FINANZIARIA. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative
- b) oblazioni dei soci
- c) concorsi spese e contributi da enti pubblici o privati
- d) rendite del patrimonio, lasciti e donazioni

Le uscite sono costituite da:

- a) tutte le spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione
- b) spese per il soccorso immediato di animali, anche con la creazione di un servizio volontario di pronto intervento, fornito di adeguate attrezzature, strumentazioni, veicoli all'uopo predisposti;
- c) spese per organizzare idonee iniziative divulgative gli scopi dell'Associazione e la propaganda sia scolastica che extra-scolastica;
- d) contributi a privati per l'assistenza zoofila
- e) spese per la gestione di locali per il ricovero e la cura diretta ed indiretta degli animali.

Tutte le entrate e le uscite devono risultare iscritte nei bilanci. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

ART. 11) SCIoglimento. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci, appositamente convocata e con la maggioranza di almeno quattro quinti dei votanti. La stessa Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti o associazioni non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale e pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde la presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, la Presidente mette ai voti la proposta di statuto, che viene approvato all'unanimità. Pertanto l'assemblea

delibera

di approvare il nuovo statuto che regolerà la vita associativa dell'Associazione, così come proposto dalla Presidente.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Presidente
FABIA LUPIERI
Fabia Lupieri

- 9 DIC. 2005

REGISTRATO A GORIZIA il
 al n. **1778** serie 3 AC. Privati
 non autografo
 Liquidat. Euro **Contosettoribus**

PER IL DIRETTORE

Contosettoribus | 72 | (171,72)
 PER IL DIRETTORE
[Signature]

